



Comune di Iglesias

Affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico alla società in house Iglesias Servizi S.r.l.

Relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022.

Sommario

PARTE I – RELAZIONE EX ART. 14 DEL D.LGS. 201/2022	2
INTRODUZIONE.....	3
SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO	6
A.1 - Contesto giuridico	6
A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto	7
SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	8
B.1 - Caratteristiche del servizio	8
B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni	10
1. Obblighi di servizio pubblico	10
2. Compensazioni economiche e conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato	11
SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA.....	13
C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta e verifica della sussistenza dei requisiti dell'in house providing	13
SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA	14
D.1 - Risultati attesi.....	14
D.2 - Comparazione con opzioni alternative	14
D.3 Esperienza della gestione precedente	14
D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio	14
SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED economicità.....	15
E.1 - Piano economico-finanziario	15
E.2 - Monitoraggio	15
PARTE II – RELAZIONE EX ART. 17 DEL D.LGS. 201/2022.....	16
Conclusioni	17

INTRODUZIONE

La presente relazione è finalizzata a ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, commi 2-3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" secondo il quale: *"2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra-compensazioni".

Il Comune di Iglesias (di seguito, anche, solo "Comune" o "Amministrazione") detiene la partecipazione al 100% del capitale sociale di Iglesias Servizi S.r.l., società operante secondo il modello in house providing per conto dello stesso ente.

Iglesias Servizi S.r.l. risulta attualmente affidataria, per conto del Comune di Iglesias, di diversi servizi fra i quali anche quello relativo alla gestione dei parcheggi a pagamento.

Considerato che il contratto relativo al servizio suddetto è scaduto il 31.12.2024 ed è stato prorogato sino al 31 dicembre 2025 e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento del medesimo, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, approfonditamente valutata l'ipotesi di affidamento in house a Iglesias Servizi S.r.l., con la presente relazione si intende dunque dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecnico-economiche posti a fondamento della decisione del Comune di affidare, secondo la formula dell'in house providing, alla predetta società interamente pubblica e partecipata dal Comune di Iglesias al 100%, il servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico per come meglio descritto nel prosieguo, per la durata di anni 1 con decorrenza stimata dal 01/01/2026 al 31/12/2026, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi.

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico
Importo dell'affidamento	<p>€ 272.527,21 Iva esclusa così ripartito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. euro 194.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a euro 1.670,16, quale importo per il servizio a canone annuo Iva esclusa; 2. euro 78.527,21 quale importo extra canone opzionale annuo Iva esclusa, così distinto: <ul style="list-style-type: none"> • euro 16.478,03 quale importo extra canone opzionale per impiego di personale – manodopera fino a max. 240h; • euro 2.049,18 quale importo extra canone per spese generali personale; • euro 60.000,00 quale importo extra canone per sostituzione parcometri.
Ente affidante	Comune di Iglesias C.F. 00376610929
Tipo di affidamento	Concessione di servizio
Modalità di affidamento	<p>Specificare una delle possibili opzioni tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affidamento diretto a società <i>in house</i> (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c)
<u>*Solo in caso di affidamento <i>in house</i></u>	<ul style="list-style-type: none"> • Iglesias Servizi S.r.l. C.F./P.I. 03258720923; • 100% partecipata dal Comune di Iglesias; • Non vi sono partecipazioni private; • Art. 5, comma 1, dello Statuto – “Oggetto società <i>in house</i> providing” Art. 24 dello Statuto – “Controllo analogo” disciplina il controllo analogo esercitato dall'Ente nei confronti della Società <i>in house</i> • Non sono presenti Patti parasociali • Art. 5, comma 3, dello Statuto - “Oggetto società <i>in house</i> providing” impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata • Descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall'organismo controllo/revisore contabile

	<ul style="list-style-type: none"> • Superamento soglie di rilevanza comunitaria - SI
Durata dell'affidamento	1 anno dal 01.01.2026 al 31.12.2026, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il Comune di Iglesias e la popolazione interessata dalla fornitura del servizio è di circa 25.000 abitanti

<u>Soggetto responsabile della compilazione</u>	
Nominativo	Alessandro Mulas
Ente di riferimento	Comune di Iglesias
Area/servizio	Dirigente del Settore IV tecnico-manutentivo
Telefono	0781274333
Email/PEC	alessandro.mulas@comune.iglesias.ca.it protocollo.comune.iglesias@pec.it
Data di redazione	settembre 2025

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Sono due le fonti legislative principali che regolano gli affidamenti in house, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016) e il Testo unico sulla disciplina dei servizi pubblici locali (D.lgs. 201/2022), entrato in vigore il 31/12/2022. Il nuovo codice degli appalti in realtà non porta particolari innovazioni in materia e rinvia al D.lgs. 201/2022.

Gli artt. 14, comma 2, e 17, comma 2, del citato D.Lgs. 201/2022 prevedono - ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, nonché della qualificata motivazione ai fini dell'affidamento in house – lo sviluppo dei seguenti punti, che sono oggetto del prosieguo della presente relazione e che costituiscono la relazione prevista dal sopra citato art. 14, comma 2:

- I) caratteristiche economiche del servizio da prestare;
- II) investimenti infrastrutturali;
- III) caratteristiche tecniche del servizio;
- IV) situazione delle finanze pubbliche e costi per l'ente locale;
- V) costi per gli utenti;
- VI) risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative; congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, nonché efficienza ed economicità;
- VII) riferimento a esperienze paragonabili;
- VIII) risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica;
- IX) qualità del servizio offerto;
- X) verifiche periodiche di cui all'articolo 30 D.Lgs. 201/2022;
- XI) le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta;
- XII) gli obblighi di servizio pubblico;
- XIII) le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- XIV) ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- XV) riferimento agli atti ed agli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9;
- XVI) i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;
- XVII) obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;
- XVIII) risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Con riferimento invece alla gestione delle soste, che il Comune sia ente proprietario delle strade e quindi ente concedente della gestione del servizio è evidente dalle previsioni di cui all'art. 7 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati:

"1. Nei centri abitati i comuni possono ...:

- a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 [ed in quest'ultimo è inserita la seguente lettera d): vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli]; ...*
- e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;*
- f) stabilire (...) aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane".*

Si richiama altresì nella presente sezione anche il comma 901 dell'art. 1 della L. 208/2015 che estende i pagamenti elettronici anche ai parcometri.

Inoltre, in data 25 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la

concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 639 del 31 agosto 2023, recante la “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art.8 del D.lgs. n. 201/2022”. Con nota del 02.10.2023, ANCI ha redatto le prime linee guida a supporto degli adempimenti di cui alla normativa tecnica sopra citata.

Nella redazione presente relazione si è tenuto conto di quanto prospettato dal ministero.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Per la redazione della presente relazione si è tenuto conto delle indicazioni ANAC contenute nel comunicato del 27 giugno 2023, il quale annunciava che, nella sezione dedicata alla Trasparenza degli affidamenti, l’autorità avrebbe reso disponibili gli schemi di provvedimento utili per la predisposizione della relazione sulla modalità di gestione del servizio e della motivazione qualificata per l’affidamento a società in house. Di tali riferimenti si è pertanto tenuto conto nella stesura del presente atto.

Inoltre, a seguito della pubblicazione del Decreto direttoriale MIMIT R. n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”, si è tenuto conto sia delle linee guida per la redazione del PEF ad esso allegate che dello schema contenente l’individuazione degli indicatori di qualità.

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	Si
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	Si, in caso di abbonamento
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	Si, in caso di abbonamento
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	Si, in caso di abbonamento
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	Si
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	Si
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Si
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Si
Carta dei servizi	qualitativo	Si
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Si
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Si
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Si
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Si

Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Si
Accessi riservati	quantitativo	Si
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Il Comune di Iglesias, attraverso la società che sarà incaricata, ha come obiettivo di organizzare il servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico, con le caratteristiche del servizio pubblico e universale.

Si riportano qui di seguito le caratteristiche del servizio suddetto.

Nell'ambito del servizio di cui sopra si prevedono le seguenti attività:

- la verifica del regolare utilizzo dei parcheggi da parte degli utenti;
- ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 68 della Legge n. 488/99, gli incaricati sono preposti alla sorveglianza dei parcometri e, a seguito di provvedimento del Sindaco, hanno le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli
- dei veicoli;
- in ragione di ciò tale personale è tenuto a redigere un preavviso d'infrazione secondo i modelli approvati dall'Amministrazione comunale lasciandone una copia sotto il tergicristallo; gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore, al solo fine della compilazione del preavviso. La procedura sanzionatoria, nonché la supervisione ed il controllo di tale servizio, saranno di competenza del Comando di Polizia Municipale;
- gestione e manutenzione ordinaria dei parcometri.

All'Amministrazione comunale compete in linea generale l'attività di indirizzo, pianificazione e controllo delle attività, secondo le previsioni degli strumenti pianificatori adottati.

Il servizio comporta la vigilanza degli stalli con parcheggio a pagamento ubicati nelle diverse vie o piazze cittadine.

Nel Comune di Iglesias sono presenti attualmente n. 501 stalli per la sosta a pagamento, di cui:

- n. 420 in strada;
- n. 81 a mare.

Si riporta nella tabella seguente la consistenza dei parcheggi a pagamento su strada e a mare.

	Localizzazione	Stalli
1	Via Baudi di Vesme	26
2	Via Roma	19
3	Via Gramsci	14
4	Via Oristano	87
5	Via Diaz	18

6	Via Vittorio Veneto	36
7	Piazza Mercato	16
8	Via Diana	18
9	Via Garibaldi	50
10	Piazza Sella lato Est	18
11	Piazza Sella lato Sud	19
12	Piazza Sella lato Ovest	10
13	Via San Leonardo	31
14	Via Valverde	26
15	Via Pintus	11
16	Via Deledda	21
17	Spiaggia Masua (<u>solo periodo estivo</u>)	81
	Totale	501

Il Comune, a suo insindacabile giudizio e previa adozione dei relativi atti, si riserva il diritto di ampliare o variare in aumento o in diminuzione, in qualsiasi momento le aree adibite a parcheggio o il relativo numero degli stalli. In caso di ampliamento la società affidataria dovrà provvedere alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale, secondo quanto previsto dal capitolato delle manutenzioni della viabilità e del verde, e alla gestione delle nuove aree di sosta a pagamento. In questo caso sarà cura dell'Ente concedente, previa valutazione dei ricavi e dei costi, rideterminare il valore del canone secondo le modalità del capitolato tecnico.

L'aumento o la diminuzione degli stalli è disposto dal Comune attraverso un semplice ordine di servizio inviato via PEC all'Appaltatore. Tali variazioni possono essere disposte nel limite massimo del 20% della dotazione contrattuale degli stalli, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcuna compensazione.

Il servizio di parcheggio a pagamento senza custodia mediante parcometri è attivo nel Comune di Iglesias, all'interno del centro abitato nelle vie sopraelencate, tutti i giorni della settimana esclusi la domenica e i festivi la mattina dalle ore 8:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Nella spiaggia di Masua il servizio è attivo nei soli mesi estivi, dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 8:00 della mattina alle 18:00 del pomeriggio.

Pertanto, il servizio di vigilanza degli stalli con parcheggio a pagamento ubicati nelle vie cittadine dovrà prevedere la copertura del seguente orario di lavoro per tutto l'anno: mattina ore 8:00/13:00, pomeriggio ore 16:00/20:00 per un totale di 9 ore al giorno e 54 ore settimanali. Mentre nella spiaggia di Masua il servizio dovrà essere svolto dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 8:00 della mattina alle 18:00 del pomeriggio per un totale di 10 ore al giorno e 60 ore settimanali.

Su base annua, considerando un anno 365 giorni, al netto di 52 domeniche e considerando mediamente 8 giorni festivi non coincidenti con le domeniche, i giorni lavorativi in un anno saranno mediamente 305 giorni. Pertanto il monte ore annuo da coprire al netto degli stalli di Masua sarà di 2745 ore.

Per quanto riguarda il servizio reso presso gli stalli della spiaggia di Masua si considerano 93 giorni lavorativi comprensivi dei festivi e delle domeniche per complessive 930 ore.

In centro abitato si ipotizza per la copertura del servizio con 4 operatori per una media ciascuno di 31 ore settimanali per tutta la durata dell'anno. Per il servizio nella spiaggia di Masua che sarà stagionale per la copertura

saranno necessarie 3 unità a tempo pieno per 40 ore settimanali. Una delle tre unità stagionali potrà essere utilizzata anche per la turnazione delle ferie estive per le quattro unità che svolgono il servizio nel centro abitato. Inoltre, nell'ambito del servizio si prevede:

1. la posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria di parcometri che consentano il pagamento della sosta, l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del Comune, la registrazione dei ticket erogati e la trasmissione quotidiana dei dati relativi al servizio erogato ad un server gestito dall'Amministrazione comunale;
2. il controllo dei tempi di sosta;
3. la vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta;
4. la stipula di idoneo contratto di assicurazione per indennizzare l'utente da incendio o danneggiamento esterno;
5. la trasmissione quotidiana al Comando del Corpo di Polizia Locale dei verbali di accertamento relativi alle violazioni delle ordinanze comunali disciplinanti la sosta a pagamento.

Il gestore, in quanto esecutore di un servizio strumentale dell'Ente e incaricato agente contabile esterno, provvederà a versare i proventi del sistema tariffario interamente presso la tesoreria dell'Ente stesso.

Al controllo della sosta nei parcheggi a pagamento, e in particolare alla verifica del superamento del periodo consentito dall'importo pagato ovvero dell'omesso pagamento, dovrà essere destinato esclusivamente personale idoneo a svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di sosta ai sensi dell'articolo 17, commi, 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n° 127, e dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n.488. Per quanto non riportato nel presente paragrafo si rimanda al capitolato tecnico.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

1. Obblighi di servizio pubblico

Preliminarmente, si osserva che il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il concetto di obbligo di servizio pubblico è pertanto direttamente connesso all'esigenza di assicurare l'universalità e l'accessibilità dei servizi pubblici e trova riscontro in quella parte di servizi che qualsiasi operatore, con riguardo al proprio interesse economico, non assumerebbe o assumerebbe solo se adeguatamente compensato.

Il Comune di Iglesias, per i servizi di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento, ha individuato i seguenti obblighi di servizio pubblico e universale che l'azienda affidataria dovrà assicurare attraverso adeguati standard quanti- qualitativi:

- Eguaglianza: l'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

- Imparzialità: il Gestore avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e

specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

- Continuità: l'erogazione del servizio pubblico dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al Gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile;

- Partecipazione: la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

- Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

- Legittimità: per l'espletamento dei servizi il Gestore dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici in vigore.

- accessibilità delle tariffe: il servizio deve essere offerto ad un prezzo accessibile in maniera da garantire l'osservanza degli obblighi di universalità dello stesso.

Inoltre, in riferimento agli standard minimi di qualità, il gestore deve garantire un adeguato controllo delle aree di sosta, affinché il servizio risponda efficacemente agli obiettivi posti, impiegando i propri operatori sul territorio, ivi incluso il personale specificatamente addetto alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta sensi dell'articolo 17 c. 132 della Legge n. 127/1997 e s.m.i.

Inoltre, il gestore, ai sensi della normativa vigente, ha l'obbligo di adozione della Carta della Qualità dei Servizi indicante i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi. Tali livelli devono essere definiti principalmente per quanto riguarda:

- il sistema di commercializzazione dei titoli per la sosta: il gestore del servizio deve implementare forme di pagamento della sosta, quanto più possibile agevoli per l'utenza, anche avvalendosi delle più recenti tecnologie;

- il rapporto con l'utenza: il gestore deve consentire la richiesta informazioni, definire e pubblicizzare le modalità per proporre reclamo, quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza.

A tal fine il gestore deve organizzare ed attivare un ufficio aperto al pubblico, ai fini del rilascio dei documenti di sosta, di autorizzazioni e contrassegni, di informazioni relative al servizio, ovvero per poter definire e/o regolarizzare i rapporti commerciali e amministrativi in essere, presenti, passati o futuri.

2. Compensazioni economiche e conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato

Per il servizio oggetto di affidamento non si prevedono meccanismi di compensazione finanziaria pubblica, in quanto i proventi da tariffa coprono integralmente i costi di gestione.

In riferimento alla conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato si premette quanto segue.

In primis, per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108.

Gli aiuti di Stato, concessi per via amministrativa o per legge, possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni; essi possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti.

Ai sensi dell'art. 107/2 del TFUE gli aiuti sono ammessi quando:

- consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
- rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato" (se erogato a bilanciamento degli effetti distorsivi della concorrenza, l'aiuto è considerato compatibile).

Il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse è affidato alla Commissione europea (Direzione Generale Concorrenza), che ha competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato.

Il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea è parte integrante della politica di concorrenza UE garantendo uguaglianza di condizioni a tutte le imprese che operano sul mercato interno europeo.

Il compito dello Stato membro è quello di cercare di contemperare l'esigenza nazionale di accrescere l'efficienza

del mercato dal punto di vista economico con le esigenze di equilibrio dei mercati sotto il profilo della concorrenza. Ogni progetto che preveda la concessione di un nuovo beneficio deve essere tempestivamente notificato, insieme a tutte le informazioni necessarie, dallo Stato membro interessato alla Commissione UE che adotta in merito una decisione con la quale stabilisce se l'agevolazione in questione è compatibile con le regole del Trattato.

La Commissione avvia il procedimento formale di esame se verifica che il provvedimento notificato presenta dubbi sulla compatibilità col mercato comune (art. 108 del TFUE).

Al termine del procedimento (Regolamento UE n. 1589/2015 che codifica il Regolamento UE n. 659/1999), la Commissione può adottare:

- una decisione "positiva" con la quale dichiara l'aiuto compatibile;
- una decisione "negativa" con la quale dichiara la misura incompatibile e, nel caso l'aiuto sia stato già erogato, ne ordina il recupero;
- una decisione "condizionale" con la quale dichiara la misura compatibile, ma assoggetta la sua attuazione a condizioni.

L'erogazione di un corrispettivo, dal Comune all'affidatario di un proprio servizio/attività (in particolare quanto quest'ultimo operi in house providing), risulta totalmente estraneo alla tematica degli Aiuti di Stato, nella misura in cui l'affidamento avvenga a condizioni economiche ragionevolmente allineate a quelle del mercato.

Si può dunque affermare l'esclusione di un aiuto di stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro concorrenza. Pertanto, tutto ciò premesso, nel caso di specie, non si tratta neppure di corrispettivi comunali ma di tariffe che, ancorché decise in via definitiva dal Comune, la società in house Iglesias Servizi S.r.l. consegue assumendosi tra l'altro il rischio della riscossione e dell'eventuale evasione.

Le tariffe degli utenti, che il Comune garantisce ad Iglesias Servizi S.r.l., non rappresentano aiuti di stato e sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta e verifica della sussistenza dei requisiti dell'in house providing

La gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico è un servizio pubblico locale non a rete e rientra nel novero di cui all'art. 4, comma 2 lettera a), del D.lgs. 175 / 2016 (*"le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: ... produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*).

L'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 prevede le seguenti modalità di gestione dei servizi pubblici locali:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società in house;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il Comune di Iglesias ha deciso di affidare il servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico alla società Iglesias Servizi S.r.l., già affidataria del servizio medesimo.

Iglesias Servizi S.r.l. è una società in house providing, interamente partecipata dal Comune di Iglesias, e rispetta i parametri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del succitato D.lgs. 175/2016 in quanto svolge in favore del Comune attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e, in particolare, eroga i servizi di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

La società possiede inoltre i requisiti richiesti dall'ordinamento per operare secondo la formula "in house providing", come di seguito illustrati.

1. Controllo analogo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 175/2016, il controllo analogo è "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata".

L'art. 5, comma 1, dello statuto societario dispone che *"La società ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d) del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. a favore dell'Ente pubblico o degli Enti pubblici soci che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto"*. L'art. 24 indica le forme e le modalità con cui il Comune esercita sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura

2. Assenza di capitali privati.

Iglesias Servizi S.r.l. è una società in house interamente partecipata dal Comune di Iglesias che ne esercita l'attività di direzione, coordinamento e controllo con le modalità vigenti presso il Comune stesso tali da garantire l'esercizio del controllo c.d. analogo a quello esercitato sui propri uffici.

3. Attività prevalente.

La società svolge la totalità dell'attività in favore del Comune di Iglesias. Lo statuto prevede comunque l'obbligo di rispettare il limite della provenienza di almeno l'80% del fatturato dallo svolgimento di attività affidate dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e consente la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, così come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

Nell'ambito del presente affidamento Iglesias Servizi S.r.l. si occuperà di tutte le fasi di attività correlate alla gestione del servizio di parcheggio a pagamento:

- tutti gli investimenti e relative manutenzioni incrementative/straordinarie (parcometri, altri strumenti tecnologici, lavori di installazione dei nuovi parcometri, segnaletica verticale ed asfaltature delle aree in concessione dal Comune);
- tutti i costi di esercizio (materiali di consumo, ricambi manutenzioni ordinarie per i parcometri, altri materiali, energia, segnaletica orizzontale, assicurazioni, costi di personale, oneri finanziari).

In termini di qualità del servizio, la presenza in loco delle risorse della società in house conduce ragionevolmente a tempi di risposta immediati, a fronte di problematiche tecniche, commerciali, operative da risolvere, in particolare nel rapporto con gli utenti finali della sosta a pagamento.

Il contratto di servizio prevederà attività di monitoraggio e controllo, nonché la previsione di questionari di gradimento destinati agli utenti finali, e la partecipazione del cittadino attraverso l'accesso alle informazioni, la presentazione di reclami, la formulazione di osservazioni.

I benefici derivanti alla collettività dalla forma di gestione prescelta sono derivabili dall'osservazione di tutti i punti precedenti, in termini di:

- migliori risultati economici derivanti dall'affidamento in house rispetto alle alternative di gestione;
- maggiore prontezza di una società comunale in house, ad esempio ad un concessionario terzi, nel rispondere alle esigenze del servizio e degli utenti, in relazione al controllo analogo esercitato dal Comune sulla società affidataria, alla presenza di quest'ultima in loco, alle sinergie ottenibili con la stessa in relazione all'integrazione tra il servizio parcheggi e gli altri servizi/attività svolti, a matrice simile o comunque vicina (distribuzione elettrica, pubblica illuminazione, altre attività strumentali a favore del Comune);
- coerenza di statuto, contratto dei servizi, carta dei servizi rispetto alla normativa ed alla giurisprudenza amministrativa in house ed alla necessità di operare come da due punti precedenti.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Non si pone, per complessità, costo ed onerosità, l'alternativa della società mista pubblico privato ex art. 17 D.Lgs. 175/2016.

Il confronto si può porre con la concessione a terzi, in esito a procedura di evidenza pubblica, ex art. 15 D.Lgs. 201/2022. A quest'ultimo proposito si evidenzia che i valori stimati per l'investimento in parcometri sono frutto di sondaggi di mercato, che dovrebbero collocare detti oneri nella fascia minima di impegno economico; lo stesso può dirsi per i costi esterni di esercizio e per i costi di personale.

Si rammenta infine la possibilità per Iglesias Servizi S.r.l. di realizzare in economia i lavori necessari per l'installazione dei nuovi parcometri e per gli altri investimenti relativi al servizio, ed il fatto che il risultato netto ottenuto attiene comunque al Comune in quanto socio unico della Società in house.

D.3 Esperienza della gestione precedente

Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento è attualmente affidato alla società in house Iglesias Servizi S.r.l., così come altri servizi pubblici. Si può affermare che la gestione del servizio è stata attuata positivamente; pertanto nell'optare per l'affidamento in house del servizio relativamente al periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026 si è tenuto conto proprio delle caratteristiche della società affidataria in ordine all'affidabilità della stessa e alla capacità di operare con flessibilità per raggiungere gli obiettivi dell'Amministrazione.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

Spetta all'ente locale determinare la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale. Tale termine, così come stabilito dall'articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 201/2022, non può essere fissato in misura superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti al momento dell'affidamento e riportati nel contratto di servizio. Per i servizi pubblici locali non a rete viene fatta un'ulteriore specificazione, ovvero che nel caso in cui l'affidamento avvenga attraverso società in house, quest'ultimo non può avere una durata superiore a cinque

anni, salvo che tale deroga sia supportata da valide giustificazioni ed in particolare per “assicurare l'ammortamento degli investimenti”.

Per l'affidamento in house del servizio in oggetto (trattasi di servizio pubblico locale non a rete) è stata stabilita una durata contrattuale di un anno, eventualmente rinnovabile di uno.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED economicità

E.1 - Piano economico-finanziario

Il Piano economico finanziario è un documento che deve attestare la sostenibilità del progetto e dare conto dell'equilibrio economico e finanziario. In particolare, il PEF deve mettere in evidenza, così come delineato dal D.lgs. 201/2022, per tutta la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, *“i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento*

L'art. 14, comma 4, del D.lgs. 201/2022 prevede che *“Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*.

Come poc'anzi detto, il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento è un servizio pubblico locale non a rete e inoltre, trattandosi di un affidamento di durata inferiore ai 5 anni che non richiede, in generale, un particolare sforzo di investimento, non risulta necessaria l'elaborazione del piano economico-finanziario, pur restandone una facoltà per l'ente, ove ciò non sia già reso obbligatorio da altre disposizioni di legge o da norme di settore.

Il capitolato d'appalto definisce in maniera puntuale gli aspetti economici del servizio oggetto di affidamento.

E.2 - Monitoraggio

L'art. 30 del d.lgs. 201/2022, rubricato “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, stabilisce che:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”

Considerato che il Comune di Iglesias ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, si applica ad esso il disposto dell'art. 30. Pertanto, unitamente alla relazione di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, dovrà essere predisposta e aggiornata annualmente un'apposita relazione volta a rilevare il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

PARTE II – RELAZIONE EX ART. 17 DEL D.LGS. 201/2022

Il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, come in precedenza già evidenziato, l'articolo 14, comma 3, in riferimento alla scelta della modalità di gestione di un servizio, prevede la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti sono stati già meglio descritti nella parte I – Relazione ex art. 14 del presente documento.

Ai sensi dell'art. 10 del suddetto Decreto legislativo si precisa che il servizio oggetto di affidamento è già esistente ed è previsto dalla Legge (nello specifico dall'art. 7 del Codice della Strada) per cui non è necessario provvedere alla sua istituzione.

La scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

Il Comune di Iglesias, coerentemente con i principi normativi che indirizzano all'aggregazione dei soggetti gestori dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, intende dar continuità al servizio per la "gestione dei parcheggi a pagamento", in essere dall'annualità 1994 (con Deliberazione del C.C. n. 83 del 17/10/1994 venne istituito per la prima volta il servizio) e affidato alla Società Iglesias Servizi S.r.l. con sede amministrativa in Iglesias, piazza Municipio - C.F./P.Iva 03258720923, con la formula dell'"in house providing", al fine di garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi stessi.

L'art. 17 del D.lgs. 201/2022, rubricato "Affidamento a società in house", al comma 1 dispone che *"Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016"*. In particolare, il D.lgs. 175 del 2016 agli artt. 4 e 16 prevede i requisiti soggettivi che devono possedere le società affidatarie e, per l'affidamento del servizio in oggetto, essi sussistono pienamente, infatti:

- trattasi di un affidamento per un servizio di interesse generale (gestione parcheggi pubblici);
- almeno l'80% dell'attività della società affidataria è costituito da servizi affidati dall'ente pubblico partecipante;
- sussiste un controllo analogo sulla società in quanto il Comune di Iglesias è socio unico della stessa.

Si richiamano a tal fine gli artt. 5 (Oggetto Società in house providing) e 24 (Controllo analogo) dello statuto della società in house Iglesias Servizi S.r.l..

L'art. 17 del D.lgs. 201/2022, al comma 2, prevede che *"Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30"*.

Inoltre, come già specificato in precedenza, si rammenta che anche l'art. 7 del D.lgs. 36/2023 richiede che l'amministrazione che intenda procedere ad affidamento con modalità in house providing adotti un provvedimento motivato in cui dia conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione e, in caso di prestazioni strumentali, afferma che il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto di vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.

Trattandosi di un affidamento di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, a tal fine si riportano qui di

seguito le motivazioni che hanno portato il Comune di Iglesias a optare per l'affidamento del servizio alla società in house.

Come già anticipato, l'esperienza pluriennale derivante dall'esecuzione in house del servizio in oggetto ha dimostrato che tale modalità gestionale ha garantito elevata flessibilità e ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, anche in situazioni particolari che avrebbero messo in crisi soggetti privati.

Per quanto concerne i benefici per la collettività, si evidenzia quanto segue.

In termini puramente economici, il servizio di gestione parcheggi a pagamento non comporta oneri diretti per il Comune. Infatti, il servizio si autofinanzia in base ai ricavi derivanti dalle tariffe per la sosta a pagamento.

Infatti, trattandosi di affidamento in house, i costi sono stati calcolati senza considerare l'utile d'impresa; il risultato operativo della gestione (differenza tra ricavi e costi) verrà infatti reinvestita in servizi migliorativi ed aggiuntivi.

Detti servizi migliorativi e aggiuntivi resi possibili attraverso il mancato riconoscimento degli utili d'impresa, comportano benefici sociali e consentono di attuare quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni) che dispone quanto segue: *"I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana"*.

I costi per gli utenti, derivanti dall'applicazione delle tariffe, sono in linea con quelli normalmente praticati da altri Enti per cui appaiono assolutamente sostenibili.

Dal punto di vista non strettamente economico si evidenzia altresì che, a partire dai vantaggi economici sopra esposti e della coerenza di tutte le restanti analisi e considerazioni condotte, l'affidamento alla locale società in house, in luogo dell'affidamento ad un concessionario esterno magari estraneo alla comunità locale, possa ben essere valutato favorevolmente, in termini di valorizzazione delle risorse umane e materiali della stessa, nonché degli appaltatori locali. Infatti, si ritiene un valore degno di particolare considerazione, la conservazione del know how acquisito nel corso della lunga gestione condotta sinora.

Per quanto riguarda la qualità del servizio, si attesta che la gestione pregressa si è svolta con esito positivo e senza contestazioni da parte dell'Ente.

L'obiettivo dell'affidamento del servizio sopra citato, a favore dell'Iglesias Servizi S.r.l., è quello di realizzare rilevanti sinergie ed economie di scopo e di scala, nonché mantenere il livello qualitativo dei servizi erogati al fine di ottenere, più in generale, migliori risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e della qualità dei servizi.

Inoltre, la concentrazione di più servizi in un'unica società risponde ai principi di sana gestione finanziaria e razionalizzazione delle società pubbliche, perseguiti dal legislatore con gli ultimi arresti normativi e in particolare con il D. Lgs. 175/2016. D'altro canto, tale concentrazione consente anche di dare vita ad un soggetto che diviene un riferimento per il territorio e per la cittadinanza, quale braccio operativo dell'amministrazione comunale.

Conclusioni

La presente Relazione:

1. individua quale forma di affidamento del servizio relativo alla gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento la modalità in house;
2. esplicita le ragioni del ricorso all'in house e la sussistenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento europeo e dalla normativa nazionale in capo alla Società incaricata;
3. definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
4. esplicita le motivazioni dell'affidamento e del mancato ricorso al mercato, i benefici derivanti alla collettività dalla forma di gestione in house anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, efficienza, economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Come già evidenziato in precedenza, si sottolinea che nelle scelte sottese alla presente relazione si è tenuto conto delle caratteristiche della Società affidataria e, in particolar modo, dell'affidabilità della stessa e della capacità di operare con flessibilità al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Amministrazione.

Nel caso in specie si prende atto che, secondo i principi e le modalità definite, i requisiti richiesti per l'affidamento

in house risultano soddisfatti.

Dunque, considerato quanto sopra, si propone ai competenti organi dell'Amministrazione l'approvazione della presente relazione al fine di procedere all'affidamento del servizio delineato nel capitolato, alle condizioni economiche proposte a Iglesias Servizi S.r.l., con modalità in house providing.